



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Aziende sanitarie e attività assistenziale svolta dai professori e dai ricercatori universitari, giurisdizione

Va confermato il principio per cui le controversie riguardanti sia l'esercizio dell'attività assistenziale svolta dai professori e dai ricercatori universitari, sia il loro rapporto con le Aziende sanitarie, sono devolute alla **giurisdizione** del giudice ordinario perché ad esse si applicano le norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e rispetto ad esse la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo mentre l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'Azienda sanitaria, determinandosi perciò l'operatività del principio generale di cui all'art. 63, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Invece le controversie che riguardano direttamente il rapporto di lavoro del professore con l'Università sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi del comma 4 dell'art. 63 citato.

NDR: in tal senso Cass. 27.10.2017, n. 25670, Cass. SU 6 maggio 2013 n. 10406, 15 febbraio 2007 n. 3370, 5 maggio 2011 n. 9847 e 15 maggio 2012 n. 7503.

Corte di appello di Milano, sentenza del 7.6.2022

...omissis...

Le censure rivolte dall'appellante al diniego di giurisdizione, pronunciato dal Tribunale, non appaiono condivisibili.

La decisione impugnata si è, infatti, correttamente basata sul contenuto dell'azione esperita in primo grado dal ricorrente, il quale ha azionato pretese nascenti – nella sua stessa prospettazione – dal rapporto di impiego instaurato con l'Ateneo pavese a far data dal 2001.

Ed infatti, è proprio l'Università ad essere stata convenuta da *omissis* avanti al TRIBUNALE.

Come è noto, la peculiare posizione del personale medico universitario – dedito alla duplice attività didattica scientifica e assistenziale – è caratterizzata dalla coesistenza di un rapporto di impiego con l'Università e di un rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, basato sui protocolli di intesa fra gli atenei e le regioni ed inerente la prestazione assistenziale e le responsabilità connesse alla gestione dell'attività lavorativa.

Tale specifica articolazione è stata efficacemente descritta dalla Corte di Cassazione nei seguenti termini: “secondo la giurisprudenza di questa Corte sussiste una stretta connessione ed una inscindibilità tra l'attività didattico-scientifica del personale medico universitario e l'attività assistenziale che esso svolge presso le aziende ospedaliere universitarie (Cass. SU 24 novembre 2020 n. 26673, che sul punto richiama la già citata sentenza n. 25670/2017).

In questo rapporto inscindibile convivono: un rapporto di impiego nei confronti dell'Università – che fonda l'obbligazione solidale dell'Università per il pagamento dell'indennità di equiparazione per le attività assistenziali svolte presso la Azienda Ospedaliero Universitaria (Cass. SU 29 maggio 2012 n. 8521) – ed un rapporto di servizio con l'Azienda Ospedaliero Universitaria, secondo quanto prevede il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, come giudice della giurisdizione, ha chiarito (a partire da Cass. SU 15 febbraio 2007 n. 3370 e da Cass. SU 22 dicembre 2009 n. 26960) che il rapporto si instaura direttamente con l'Azienda Ospedaliero Universitaria quanto alla prestazione del servizio ed alle responsabilità connesse alla gestione dell'attività lavorativa (da ultimo, Cass. SU n. 26673/2020 cit.). Appare, pertanto, infondato il primo motivo di ricorso, diretto a sostenere la esistenza di due distinti rapporti di lavoro subordinato, rispettivamente intercorrenti con l'Università e con l'Azienda Ospedaliero Universitaria: il rapporto di impiego resta unico ed intercorre con l'Università mentre con l'azienda Ospedaliero Universitaria si instaura un rapporto di servizio, che trova la sua base nei protocolli di intesa tra le Università e le Regioni” (Cass. 5.5.2021, n. 11765).

Il riparto della giurisdizione si attegga di conseguenza.

Secondo il consolidato orientamento del Supremo Collegio, infatti: “le controversie riguardanti sia l'esercizio dell'attività assistenziale svolta dai professori e dai ricercatori universitari, sia il loro rapporto con le Aziende sanitarie, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario perché ad esse si applicano le norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e rispetto ad esse la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo mentre l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'Azienda sanitaria, determinandosi perciò l'operatività del principio generale di cui all'art. 63, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Invece le controversie che riguardano direttamente il rapporto di lavoro del professore con l'Università sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi del comma 4 dell'art. 63 citato” (Cass. 27.10.2017, n. 25670; nello stesso senso, v. ad es. Cass. civ. SU 6 maggio 2013, n. 10406; Cass. SU 15 febbraio 2007 n. 3370; Cass. SU 5 maggio 2011 n. 9847; Cass. SU 15 maggio 2012 n. 7503).

La pretesa azionata da *omissis* avanti al Tribunale riguarda la retribuzione, erogata dall'Università in ragione del rapporto di impiego.

In base agli invalsi principi sopra citati, essa rientra, pertanto, a pieno titolo nella giurisdizione del Giudice amministrativo.

E' noto, infatti, come l'art. 63, comma 4, D. lgs. n. 165/2001 preveda che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.

L'art. 3, co. II, D. lgs. cit. (“Personale in regime di diritto pubblico”), a propria volta stabilisce che “il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421”.

L'art. 133, comma 1, lett. i), D. lgs. n. 104/2010 (“Ma. di giurisdizione esclusiva”) dispone, infine, che “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: (...) i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico”.

Come ricordato dalla costante giurisprudenza sopra citata, il rapporto di impiego del personale in questione resta “unico” ed intercorre esclusivamente con l'Università, la cui obbligazione retributiva, dallo stesso generata, esula, pertanto, dalla cognizione del Giudice ordinario.

Né rileva, in senso contrario, l'assetto dei rapporti finanziari interni fra l'Ateneo e l'Amministrazione sanitaria, sul cui bilancio grava l'indennità oggetto di causa, da questa rimborsata all'Ente datore di lavoro tramite fondi di provenienza regionale.

Trattasi, infatti, di aspetti economici, inidonei ad incidere sul riparto di giurisdizione, da regolarsi sulla base della causa petendi posta a base dell'azione, chiaramente individuabile – nel caso di specie – nel debito nascente, in capo all'Ateneo convenuto in primo grado, dal rapporto di impiego instaurato con il medico universitario.

E' del resto, lo stesso odierno appellante ad affermare che la giurisdizione si suddivide, nella materia oggetto di causa, “fra il Giudice ordinario – cui era riservata l'applicazione delle norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale – e Giudice amministrativo, chiamato a dirimere le controversie direttamente riguardanti il rapporto di lavoro del professore con l'Università”.

Giova, al riguardo, rammentare come la disciplina concernente il personale sanitario si applichi ai medici universitari con esclusivo riguardo all'attività assistenziale, oggetto del rapporto di servizio.

Co.ì dispone l'art. 5, co. 2, d. lgs. n. 517/1999, secondo il quale: “ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il *omissis*, le norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale”.

Tuttavia, la presente controversia non riguarda lo svolgimento delle prestazioni sanitarie presso l'Azienda Ospedaliera, regolato da tali disposizioni, bensì l'entità della retribuzione – con specifico riferimento all'indennità di cui in premessa – erogata dall'Università in virtù del rapporto di impiego. Del resto, qualora il ricorrente in primo grado avesse inteso basare la propria azione sul rapporto di servizio intercorso con il SSN, egli avrebbe – allora – individuato in quest'ultimo il soggetto convenuto.

ME., invece, ha impostato l'iniziativa processuale, intrapresa avanti al Tribunale, come afferente la posizione creditoria vantata nei riguardi dell'Università quale titolare del rapporto di diritto pubblico, rientrante nella giurisdizione amministrativa in virtù delle citate disposizioni.

Contrariamente alla tesi di parte appellante, il diniego di giurisdizione appare, pertanto, conforme alla prospettazione attorea, valutata alla luce dell'univoco quadro normativo e giurisprudenziale sopra descritto.

In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.

Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

PQM

Conferma la sentenza n. 375/2021 del Tribunale di Pavia; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre oneri di legge e rimborso forfetario; dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

